



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGRIS SARDEGNA

Contratto Collettivo Integrativo

Art. 1 - Premessa

Col presente contratto viene disciplinato quanto disposto al Capo II, art. 10 e seguenti del C.C.R.L. del 15.05.2001 dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti Strumentali.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente contratto si applica al personale dell'Agenzia AGRIS inquadrato ai sensi del C.C.R.L. escluso quello con qualifica dirigenziale.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto integrativo decorre dal 01.08.2007 ed esaurisce la sua efficacia al 31.12.2007.

Art. 4 – Oggetto del contratto

Formano oggetto del presente contratto la specificazione e l'adattamento dei criteri previsti dal CCRL in ordine alla retribuzione di rendimento e di posizione.

Art. 5 – Incarichi e retribuzione di posizione

1. Al fine di adattare all'Agenzia AGRIS le specifiche disposizioni del CCRL in merito alla retribuzione di posizione gli incarichi sono distinti in:

- a) incarichi di cui all'art. 100 comma 1 del CCRL, comportanti la titolarità di posizioni organizzative e/o relativi alle alte professionalità o a studio e ricerca, da retribuirsi con importi compresi tra € 300 e € 774;
- b) incarichi di cui all'art. 100 comma 2 del CCRL, non comportanti la titolarità di posizioni organizzative da retribuirsi con l'importo di € 300.

2. Le somme disponibili dal 1 agosto 2007, quantificate in € **154.919,30**, sono destinate alla retribuzione di posizione;

3. L'attribuzione degli incarichi e la quantificazione dell'esatto valore economico sono attribuite sulla base dei seguenti elementi che caratterizzano l'incarico con particolare riguardo:

- al grado di differenziazione delle attività e alla presenza di procedure standardizzabili;
- alla diversificazione e alla tempestività delle risposte;
- alle relazioni con gli Organi e le altre strutture dell'Amministrazione;
- alle relazioni con gli Organismi di ricerca nazionali ed internazionali con riferimento alla tipologia delle decisioni da assumere;
- all'assistenza agli Organi anche burocratici regionali;

- alla propensione al coordinamento e/o gestione di collaboratori, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'ambito dell'articolazione operativa, nonché dei relativi mezzi strumentali;
- all'entità degli obiettivi da conseguire, riferiti al funzionamento di strutture preposte alla gestione di cospicue risorse economiche, mediante la programmazione, l'organizzazione, il controllo e la razionalizzazione delle attività;
- ai titoli di studio, di ricerca e/o professionali posseduti.

4. In particolare è possibile l'attivazione di:

- n. 2 incarichi di alta professionalità da € 774;
- n. 14 incarichi di settore tecnico/amministrativo da € 568;
- n. 20 incarichi di studio e ricerca da € 568;
- n. 11 incarichi di studio e ricerca da € 300;
- n. 27 incarichi non comportanti la titolarità di posizioni organizzativa di tipo amministrativo e/o tecnico da € 300.

5. L'attivazione di detti incarichi sarà commisurata alle esigenze di tutti i dipartimenti.

Art. 6 – Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Il fondo per la retribuzione di rendimento relativo all'anno 2007 per i dipendenti dell'Agenzia AGRIS deriva dalla sommatoria dei fondi propri degli Enti soppressi e confluiti nella stessa Agenzia, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	IZCS	SSS	CRAS	CFP	CIF
Storico	62.000,00	60.199,73	207.099,21	11.824,29	24.930,42
Economie Straord. 2006	14.689,18	27.354,55	0,00	0,00	0,00
Incrementi	14.897,50	3.714,53	12.958,01	892,48	3.956,59
Totale	91.586,68	91.268,81	220.057,22	12.716,77	28.887,01

Le voci sopra indicate sono relative alla quota cosiddetta "storica" propria di ogni Ente, alle economie realizzate nell'anno 2006 sul capitolo di bilancio relativo alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario e agli incrementi come indicati alle circolari 4635/06 e 2622/06 dell'Ass.to AAGG, Personale e Riforma della Regione. Il fondo assomma pertanto a complessivi € **444.516,49**.

2. Le parti concordano di ripartire il fondo di retribuzione di rendimento secondo due quote distinte relative all'attività espletata presso gli ex-Enti e presso la comune Agenzia.

Concordano inoltre di:

- a) di assegnare le economie relative al lavoro straordinario ai dipendenti dell'ex-Ente che ha realizzato le stesse;
- b) di assegnare i 5/12 del rimanente fondo complessivo ai dipendenti dell'Agris nella loro totalità;
- c) di assegnare la quota residua dei fondi provenienti da ciascun ex-Ente ai dipendenti in servizio presso gli stessi.

Il fondo risulta quindi così ripartito nelle quote riferibili all'Agenzia AGRIS:

	IZCS	SSS	CRAS	CFP	CIF
Quota 5/12	32.040,63	26.630,94	91.690,51	5.298,65	12.036,25
Totale 5/12	167.696,98				

Art. 7 - Retribuzione di rendimento. Sistema sperimentale di valutazione

1. In applicazione dei criteri di cui alla lett. C dell'art. 107 del CCRL 2001, la retribuzione di rendimento viene ripartita utilizzando in via sperimentale il sistema di valutazione dei dipendenti. In considerazione dell'applicazione sperimentale del metodo il fondo per la retribuzione di rendimento è distribuito:

- nella misura del 60% sulla base della valutazione della prestazione collettiva;
- nella misura del 40% sulla base della valutazione della prestazione individuale.

Le parti riconoscono il carattere sperimentale del sistema di valutazione e il fatto che lo stesso non può avere le ricadute previste dall'art. 1 dell'allegato G del CCRL vigente. Le parti concordano di incontrarsi per verificare la prima applicazione del metodo.

2. La valutazione della prestazione collettiva è riferita al complesso delle attività svolte dapprima all'interno delle Direzioni Generali e nei Servizi degli ex Enti confluiti in AGRIS e in seguito nella Direzione Generale, nei Dipartimenti e nei Servizi della nuova Agenzia. La valutazione collettiva è espressa con giudizio sintetico al quale corrisponde la percentuale attribuibile della quota del fondo, secondo la graduazione:

1=scarso= 30%, 2=sufficiente=70%, 3=adeguato=100%.

La quota del fondo è attribuita ai dipendenti, tenendo conto delle categorie di appartenenza previste dal vigente CCRL (coefficienti A: 1,00 – B: 1,15 – C: 1,35 – D: 1,47), della percentuale di part-time autorizzato e delle riduzioni per le assenze escluse quelle per congedo ordinario, infortunio sul lavoro, malattia per causa di servizio, assenze obbligatorie (art. 47, comma 4 e 5 CCRL vigente), assenze di cui alla L. 104/92, gravidanza a rischio, permessi sindacali art. 22 CCRL, donazioni di sangue o di midollo osseo, gravi patologie (art. 48 comma 9 CCRL vigente).

Tali decurtazioni operano ferma restando una franchigia di 30 giorni. Per ogni giornata lavorativa di assenza è operata la trattenuta di 1/250. Le somme non assegnate sulla base della valutazione collettiva sono ripartite, a seguito della valutazione individuale, ai dipendenti che hanno conseguito una classificazione di I, II e III.

3. Costituisce oggetto della valutazione individuale la prestazione annuale del dipendente in termini di comportamenti organizzativi, così come indicati nella "Valutazione della prestazione annuale per il personale", contenuta nell'allegato 3 alle norme sul sistema di valutazione del personale e nelle schede di valutazione del CCRL vigente. Per la valutazione del dipendente è utilizzata la scheda allegata al presente contratto integrativo, della quale sarà data preventiva informazione a ciascun dipendente. In tale scheda le aree di valutazione sono riclassificate come fattori e a ciascun fattore è attribuito un peso. A ciascuna classificazione prevista nella scheda è attribuita la seguente percentuale di rendimento:

da 60 a 70	I	100%
da 50 a 59	II	90%
da 40 a 49	III	80%
da 30 a 39	IV	60%
da 20 a 29	V	30%
fino a 19	VI	0%
NC		0%

Il compenso risultante da tale percentuale sarà parametrato alle categorie di appartenenza dei singoli dipendenti previste dal CCRL ed alla percentuale di part-time autorizzato. Poiché i dipendenti nel corso dell'anno sono stati trasferiti ad altro Servizio per effetto della soppressione degli ex-Enti e nascita dell'Agenzia, si dovranno predisporre due distinte schede, una per ciascun periodo a carico del Dirigente responsabile.

4. Ai lavoratori in distacco sindacale deve essere attribuita la retribuzione di rendimento prevista per la classifica III, salvo conguaglio in base a ulteriori disposizioni.

5. Il totale del rendimento attribuito a ciascun dipendente, derivante dalla somma delle quote da valutazione della prestazione collettiva e della prestazione individuale, è decurtata, a seguito della chiusura del procedimento disciplinare, in percentuale, per le sanzioni superiori al rimprovero verbale, secondo la seguente graduazione:

- richiamo scritto: riduzione del 5%;
- multa di importo non superiore a 4 ore di retribuzione: riduzione del 30%;
- sospensione dal lavoro e dal trattamento economico superiore ai 5 giorni e in caso di licenziamento disciplinare (con o senza preavviso): non è corrisposta alcuna retribuzione di rendimento.

Le decurtazioni per sanzioni disciplinari sono tra loro cumulabili.

Art. 8 – Fondo 2007 per la progressione professionale.

1. In attesa della definizione in sede di CCRL dei criteri per la sua utilizzazione, il fondo per la progressione professionale relativo all'anno 2007 per i dipendenti dell'Agenzia AGRIS risulta accertato in € **137.247,89**.

Il Direttore Generale AGRIS Sardegna

La RSU

Le OO.SS.

CISL

CGIL

UIL

SADIRS

DICHIARAZIONE A VERBALE UIL-FPL

La UIL-FPL ritiene che la retribuzione di rendimento spetti anche al personale degli ex - Consorzi di Frutticoltura attualmente soggetti a diverso contratto collettivo di lavoro, in proporzione al periodo del 2007 che verrà riconosciuto a tutti gli effetti come soggetto al CCRL del comparto a seguito dell'inquadramento in ruolo, a condizione che vi sia disponibilità di specifiche risorse aggiuntive.

UIL -FPL _____

DICHIARAZIONE A VERBALE SADIRS

Il SADIRS non riconosce conformi al dettato del CCRL 15.05.2001 gli elementi cui all'art. 5 comma 3 del presente accordo, quali unici ed esclusivi elementi che caratterizzano l'attribuzione dell'incarico di posizione.

SADIRS _____

Bonassai 28.05.2008